



CONVENZIONE

TRA

Il Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (in seguito Consiglio o CNCU), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica – ex Divisione XII – CNCU, con sede in Roma, via Sallustiana n. 53, cap 00187, c.f. 80230390587, rappresentato dall' Avv. Loredana Gulino, in qualità di Direttore Generale della Direzione Generale DGMCCNT

E

L'Università degli Studi di Messina– Dipartimento di Giurisprudenza , Cod. Fisc. n. 80004070837, (di seguito anche Università) con sede e domicilio a Messina, Piazza Pugliatti, n.1, nella persona del legale rappresentante, Rettore prof. Salvatore Cuzzocrea, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ateneo

PREMESSO CHE

- Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Messina intende istituire la I edizione del Master di I livello in “*Consumatore, Media Digitali e Tutela*”, per un numero complessivo di 300 ore di lezioni e seminari;
- Il CNCU, in qualità di organismo preposto alla tutela dei consumatori e alla diffusione dei temi del consumerismo, così come previsto dall'art. 136 del Codice del Consumo, è interessato allo svolgimento e

allo sviluppo delle attività di specializzazione nei settori disciplinari per i quali si istituisce il Master di cui sopra;

- Il CNCU con delibera n. 7 del 12 dicembre 2019, visti i criteri adottati dal Consiglio in materia di supporto alle attività di formazione esterna, ha approvato il cofinanziamento, in forma di contributi a favore dei partecipanti per l'iscrizione alla I edizione del Master di I livello in "*Consumatore, Media Digitali e Tutela*".

RILEVATO

Che è interesse delle parti instaurare un rapporto di collaborazione sul Piano Didattico e della Ricerca, stabilendo le modalità più opportune per favorirne lo sviluppo.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Il Master si svolgerà secondo le linee indicate nel documento illustrativo allegato, che fa parte integrante della presente convenzione.

ART. 2

Il CNCU si impegna, e l'Università accetta, ad accordare per un numero minimo di 20 e massimo di 40 partecipanti la copertura totale o parziale a scalare sui costi di partecipazione al Master.

Il contributo sarà corrisposto secondo la graduatoria risultante da concorso, con unico bando, secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità e i criteri stabiliti dal bando di ammissione al Master e dalla vigente normativa universitaria in materia di Master universitari.

I corsisti, sulla base della graduatoria di ammissione e in possesso dei prescritti requisiti indicati nel bando, verseranno all'Ateneo per la partecipazione al corso un importo pari alla differenza tra i costi d'iscrizione e l'ammontare del contributo assegnatogli nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni vigenti.

ART. 3

Al termine dell'attività formativa, ai partecipanti sarà rilasciato dalla segreteria organizzativa un attestato di frequenza con apposizione del logo del Consiglio quale ente cofinanziatore del corso. La segreteria organizzativa del Master si impegna a trasmettere, in copia, al CNCU, al termine dell'attività formativa e dei relativi esami finali, tali attestati.

L'Università si impegna a somministrare un questionario di gradimento, predisposto dalla ex divisione XII, ai partecipanti a conclusione del Master.

La segreteria organizzativa si impegna a fornire il materiale didattico del corso al CNCU – Centro di Documentazione e Biblioteca - allo scopo di costituire un'apposita sezione dedicata alle attività di formazione da esso finanziate.

ART. 4

La ex divisione XII si impegna ad individuare una o più associazioni dei consumatori che potranno accogliere presso i propri uffici uno o più corsisti per un periodo di stage di durata almeno trimestrale.

Al termine dei moduli didattici previsti dal Piano Didattico dell'Università, le Parti si impegnano a concordare tempi e modalità di assegnazione dello stagista/i presso le associazioni dei consumatori.

ART. 5

Lo stage non costituisce rapporto di lavoro, né collaborazione professionale ad alcun titolo.

Durante lo svolgimento dello stage, l'attività sarà seguita e verificata da un tutor designato dall'Università e da un responsabile designato dal soggetto ospitante e l'accesso alle strutture ospitanti è consentito ai soli fini dell'effettuazione dello stage medesimo.

Lo stagista dovrà svolgere le attività previste nel progetto formativo, dovrà rispettare le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e dovrà mantenere la necessaria riservatezza su informazioni e dati acquisiti nel periodo di stage.

L'Università assicura gli stageurs contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo stage, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e all'Università.

ART. 6

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali comunque raccolti in conseguenza dello stage vengano esclusivamente trattati per le finalità della Convenzione.

I suddetti dati, per fini statistici, trattati in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché ai soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali, per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l'Università e il soggetto ospitante. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali UE 679/2016.

ART. 7

L'importo massimo destinabile al finanziamento è di € 16.000,00 (euro sedicimila/00) ai fini di quanto concordato all'art. 2 della predetta Convenzione.

Tale contributo sarà corrisposto in due quote; la prima quota pari al 68,75% dell'intero contributo, ossia € 11.000,00 (*euro undicimila/00*), sarà versata entro 60 giorni dalla trasmissione tramite pec del presente accordo sottoscritto digitalmente ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione, previa richiesta di pagamento corredata da idonea documentazione attestante l'inizio delle attività da parte dell'Università, positivamente istruita da parte della ex divisione XII della DGMCCNT e che dovrà pervenire alla ex divisione XII entro e non oltre il 31 dicembre 2019. La restante quota a saldo, nella misura massima del 31,25% ossia € 5.000,00 (*euro cinquemila/00*) sarà corrisposta nel 2020, entro 60 giorni dalla conclusione delle attività formative previste dal master suindicato, dopo presentazione dell'attività di rendicontazione, nonché dell'attività di reportistica finale, corredata da una relazione dettagliata sulle attività svolte.

Alla liquidazione provvederà il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti con i fondi assegnati sul capitolo di bilancio 1372 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Gli impegni di spesa fanno riferimento agli esercizi finanziari 2019 e 2020, nella misura complessiva di € 11.000,00 (*euro undicimila/00*) nell'esercizio finanziario 2019, e nella misura complessiva di € 5.000,00 (*euro cinquemila/00*) nell'esercizio finanziario 2020.

Ulteriori contributi al fine di coprire gli eventuali aumenti delle spese di realizzazione e partecipazione al Master e qualsiasi eventuale maggiore onere restano a carico dell'Università.

ART. 8

In caso di assegnazione del contributo di iscrizione e successivo ritiro o rinuncia dell'assegnatario, la stessa sarà conferita al primo escluso scorrendo la graduatoria approvata.

ART. 9

La presente convenzione è valida a partire dalla data di sottoscrizione fino al termine della realizzazione dell'attività formativa concordata ovvero entro il 31 dicembre 2020, salvo proroga del termine per la conclusione dell'attività di rendicontazione, nonché della conclusione del corso di formazione, concordata tra le Parti mediante scambio di lettere trasmesse per posta certificata.

ART.10

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione con preavviso di 30 giorni; in tale caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti, alla data di comunicazione del recesso.

ART.11

Tutte le controversie che dovessero insorgere dall'esecuzione del presente accordo saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art 133, 1° comma, lett. a) n. 2 del decreto legislativo, n. 104/2010 c.d. "Codice del Processo Amministrativo".

Letto, confermato, sottoscritto

Per il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti
Avv. Loredana Gulino Direttore Generale – DGMCCNT
(ai sensi del d.lgs 82/2005 e successive modifiche)

Per l'Università di Messina
Il Magnifico Rettore
Prof. Salvatore Cusano

(ai sensi del d.lgs 82/2005 e successive modifiche)